Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera numero 670 del 17 luglio 2019

Oggetto: natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e in particolare gli artt. 15, 43, 45, 46 e 47;

Vista il proprio Regolamento del 16 novembre 2016 recante "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*";

Visto il proprio Regolamento del 29 marzo 2017 *"sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

Considerato in fatto

Con nota pervenuta all'Autorità in data 1.02.2019 n. prot. 0008390, il Segretario Generale, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Carpi, chiede chiarimenti in merito alla natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Ad avviso dell'istante l'art. 15 non fornirebbe alcuna indicazione sulla natura della sanzione prevista nel caso di omessa pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, né sull'Autorità competente ad irrogare tale sanzione, limitandosi a definire il procedimento al cui esito la sanzione è irrogata come "*disciplinare*".

Ritenuto in diritto

Le norme che rilevano con riguardo ai temi oggetto dell'istanza di parere sono gli artt. 15, 43, 45, 46 e 47 del d.lgs. 33/2013.

In merito agli incarichi di collaborazione e consulenza, l'art. 15, co. 1, prevede la pubblicazione, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, di una serie di dati, ovvero: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il CV; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi percepiti. La pubblicazione costituisce condizione imprescindibile affinché l'atto di conferimento sia efficace e i compensi dei titolari dei suddetti incarichi vengano liquidati.

In caso di omessa pubblicazione dei dati richiamati, il medesimo art. 15 dispone al co. 3 che *«il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*

In generale, sul rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi inclusi, pertanto, quelli contenuti all'art. 15 in argomento, l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013 attribuisce all'Autorità specifici compiti, che esercita d'ufficio o su segnalazione, al fine di verificare «*l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».* Con apposito Regolamento del 29 marzo 2017 *"sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* sono stati disciplinati tali poteri di vigilanza.

Compiti di vigilanza sono altresì attribuiti dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013 al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) che è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, cui consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'organo di indirizzo politico, all'ANAC o all'ufficio di disciplina.

Gli artt. 46 e 47 delineano, invece, rispettivamente, la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione e il regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza.

Così l'art. 46 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'art. 47 prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dagli artt. 14 e 22, co. 2, d.lgs. 33/2013. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689

e, in proposito, l'Autorità ha adottato la delibera del 16 novembre 2016 recante "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*".

Dal quadro normativo riportato possono chiaramente trarsi le seguenti indicazioni.

Il sistema di vigilanza posto dal d.lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell'ANAC delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, potere ad essa attribuito dal richiamato art. 45 del d.lgs. 33/2013, sia sull'autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del RPCT di ogni pubblica amministrazione in virtù di quanto disposto dall'art. 43 del medesimo decreto.

Ne discende che, ai sensi dell'art. 45, l'Autorità accerta l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

L'Autorità, accertate le violazioni, segnala l'illecito all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni, potendo segnalare, altresì, gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Detto illecito, per espressa previsione normativa, ha natura disciplinare (art. 45, co. 4).

Il potere di accertamento di ANAC appena descritto, esercitabile anche nelle violazioni degli obblighi di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 oggetto del parere richiesto, non esclude l'esistenza di un autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione in capo ad ogni singola amministrazione e che trova disciplina nel richiamato art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Ciò comporta che, laddove il RPCT riscontri l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dal medesimo art. 15, co. 3 rispetto alla quale non può trovare applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689
recante *«Modifiche al sistema penale»*[1].

Si rammenta, inoltre, che sia nel caso in cui il procedimento disciplinare di cui all'art. 15, co. 3, d.lgs. 33/2013 sia nato su segnalazione di ANAC, che su segnalazione del RPCT, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine

[1] L'art. 12 della l. 689/1981 dispone infatti: *"Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari"*.

dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. (art. 46, d.lgs. 33/2013).

Deve, infine, escludersi l'applicazione "in via analogico-estensiva" dell'art. 47 d.lgs. 33/2013 ai procedimenti disciplinari in esame, e quindi la competenza dell'ANAC ad irrogare la sanzione prevista nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all'art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza previste all'art. 15.

Tutto ciò premesso e considerato,

Delibera

- che la sanzione di cui all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha natura disciplinare in quanto irrogata all'esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3;
- che il sistema di vigilanza posto dal d.lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell'ANAC delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, potere ad essa attribuito dall'art. 45 del d.lgs. 33/2013, sia sull'autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del RPCT di ogni pubblica amministrazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 43 del medesimo decreto;
- che, ai sensi dell'art. 45, del d.lgs. 33/2013, l'Autorità accerta l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
- che, in attuazione di quanto disposto dal predetto art. 45 del d.lgs. 33/2013, pur rimanendo in capo ad ANAC il potere di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di pubblicazione del medesimo decreto, laddove il RPCT di una amministrazione riscontri l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dallo stesso art. 15, co. 3;
- che non si possa procedere all'applicazione "in via analogico-estensiva" dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 ai procedimenti di irrogazione della sanzione per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Deve, quindi, escludersi la competenza dell'ANAC ad irrogare la sanzione prevista all'art. 15, co. 3 del

d.lgs. 33/2013, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all'art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate, in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza contenute all'art. 15;

- che le amministrazioni, nell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 15, co. 3 del d.lgs. 33/2013, non possano fare riferimento ai criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *«Modifiche al sistema penale»* in quanto, per espressa previsione dell'art. 12, essa non si applica ai procedimenti di natura disciplinare.

Il presente provvedimento è trasmesso all'istante e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 25 luglio 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*